



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA

QUADERNO ANTIRICICLAGGIO

(Aggiornato al 15 ottobre 2014)

BREVI NOTE PER I COLLEGHI



Commissione Consultiva Antiriciclaggio

Coordinatore: Dott.sa Adriana Valgoglio Gambato

Delegato del Consiglio: Rag. Francesco Forbek

Membri: Antonio Chirolì, Elena Farris, Andrea Pagani, Chiara Segala, Michele Vitello

INDICE

Cap 1	COSA SI INTENDE PER RICICLAGGIO	
1.1.	Cosa si intende per riciclaggio	pag. 5
1.2.	Registrazione e conservazione delle informazioni	pag. 5
1.3.	Sanzioni	pag. 6
1.4.	Elenco delle prestazioni oggetto di registrazione da parte di professionisti diversi da notai ed avvocati	pag. 7
1.5.	Fac-simile Registro identificativo della clientela	pag. 9
Cap 2	OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	
2.1.	Quando: Profili Temporalì: Il momento in cui effettuare l'adeguata verifica della clientela (art. 16 D. Lgs 231/07)	pag 11.
2.2.	Come: Profili Procedurali: Le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.	
	a) Identificazione del cliente e edel titolare effettivo	pag. 11
	b) Calcolo del rischio e verifica della clientela	pag. 14
	c) Aspetti connessi al cliente	pag. 15
	d) Aspetti connessi all'operazione	pag. 16
	e) Informazioni circa scopo e natura della prestazione e controllo costante	pag. 16
	f) La scelta della tipologia di verifica:	pag. 18
	Obblighi Ordinari (<i>art. 18 – 19 – 20 D. Lgs 231/07</i>)	
		pag. 18
	Obblighi Semplificati (<i>art. 25 – 26 D. Lgs 231/07</i>)	
		pag. 18
	Obblighi Rafforzati (<i>art. 28 D. Lgs 231/07</i>)	
		pag. 22

Cap 3 COMUNICAZIONI USO CONTANTE SUPERIORE AI LIMITI

3.1.	Premessa	pag. 30
3.2.	Utilizzo banconote da 200 e 500 euro	pag. 30
3.3.	Prelievi e versamenti in banca	pag. 31
3.4.	Riepilogo soglie	pag. 32
3.5.	Evoluzione delle soglie negli ultimi anni	pag. 32
3.6.	Le operazioni vietate	pag. 33
3.7.	Segnalazione di operazioni sospette	pag. 34
3.8.	Le Sanzioni	pag. 34

Cap 4 SEGNALAZIONE

4.1.	Introduzione	pag. 38
4.2.	Individuazione operazioni sospette: Criteri generali	pag. 38
4.3.	Individuazione operazioni sospette: Indicatori di anomalia specifici	pag. 39
4.4.	I casi di esenzione	pag. 40
4.5.	Le modalità di segnalazione ed i suoi contenuti	pag. 40
4.6.	La sospensione dell'operazione oggetto di segnalazione	pag. 42
4.7.	Autoriciclaggio: non è reato di riciclaggio ma c'è l'obbligo di segnalazione	pag. 42
4.8.	Le Sanzioni per l'omessa segnalazione	pag. 43
4.9.	Note	pag. 44

Cap 5 ANTIRICICLAGGIO PER REVISORI E/O SINDACI

5.1.	Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo	pag. 46
------	--	---------

Capitolo 1

COSA SI INTENDE PER RICICLAGGIO

1.1. COSA SI INTENDE PER RICICLAGGIO

Con il termine riciclaggio si intende la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all'evento delittuoso generatore degli stessi. In tal senso, sotto il profilo penale, le attività lecite nelle quali vengono effettuati gli investimenti in argomento non sono sanzionabili se non in ragione del legame con i reati precedentemente commessi.

Ai soli fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2007, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a. La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b. L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c. L'acquisto, la detenzione, o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d. La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui si è detto, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

1.2. REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

E' possibile istituire, in alternativa all'archivio unico informatico il registro della clientela a fini antiriciclaggio, fermo restando che funzioni e scopo restano identici. In esso, infatti, vanno annotati i dati identificativi del cliente mentre la documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dal conferimento di un incarico o dall'effettuazione di un'operazione da parte di un soggetto cliente.

Non sussisterà l'obbligo se non ci saranno dati da registrare.

È possibile tenere un unico archivio per tutto lo studio.

Si deve provvedere all'annotazione in ordine cronologico per data di conferimento incarico.

Se cambiano i dati, bisogna aggiornare e integrare le informazioni registrate conservando traccia delle precedenti.

Obbligo di conservazione per 10 anni.

1.3. SANZIONI

Un reato contravvenzionale, previsto nella precedente normativa, è stato depenalizzato e riguarda l'omessa istituzione dell'Archivio Unico Informatico che fino al 28 dicembre 2007 era sanzionata con l'arresto da sei mesi a un anno, e l'ammenda da € 5.164,57 a € 25.822,84

SOGGETTI	VIOLAZIONE COMMESSA	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Professionisti e revisori contabili	Omessa istituzione del registro della clientela (anche se non specificamente prevista, si ritiene estendibile la sanzione anche all'omessa istituzione dell'archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, alternativo al registro della clientela, e al fascicolo del cliente)	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Altri soggetti (esclusi offerenti l'utilizzo di giochi telematici)	Mancata adozione delle modalità di registrazione specificamente previste	Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio	Inosservanza dell'obbligo di fornire al cliente l'informativa sulla privacy	Sanzione pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili e giudiziari. Può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore

1.4. ELENCO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI REGISTRAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI DIVERSI DA AVVOCATI E NOTAI

Accertamenti, ispezioni e controlli	Apertura/chiusura e gestioni di cassette di sicurezza
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa o conseguente	Arbitrati ed ogni altro incarico di composizione di controversie
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa o conseguente	Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Amministrazione e liquidazione di azienda	Assistenza in procedura concorsuali
Amministrazione e liquidazione di patrimoni	Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Amministrazione e liquidazione dei singoli beni	Assistenza per la richiesta dei finanziamenti
Apertura/chiusura di conti correnti bancari	Assistenza societaria continuativa e generica
Apertura/chiusura di conti di titoli	Assistenza tributaria
Apertura/chiusura di libretti di deposito	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa d'impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici
Certificazione di investimenti ambientali	Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Consulenza aziendale	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust e strutture analoghe
Consulenza connessa a procedure contenziose	Custodia e conservazione di aziende
Consulenza contrattuale	Custodia e conservazione di beni
Consulenza economico-finanziaria	Determinazione dei costi di produzione nelle imprese industriali
Consulenza in tema di controllo aziendale	Divisioni e assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione nei giudizi di graduazione
Consulenza in materia contributiva	Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penali e similari	Gestione di conti di titoli
Consulenza tributaria	Gestioni di conti bancari
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati	Gestione di altri beni
Gestione di denaro	Organizzazione degli apporti necessari alla

	gestione o all'amministrazione di società
Gestione di libretti di deposito	Organizzazione e impianto della contabilità
Gestioni di posizioni previdenziali ed assicurative	Organizzazione contabile
Gestione di strumenti finanziari	Tenuta paghe e contributi
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Piani di contabilità per aziende
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili	Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese	Qualsiasi altra operazione immobiliare
Operazioni di finanza straordinaria	Rappresentanza tributaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione (art. 3, co. 3, D.L. 35/2005)	Redazione dei bilanci
Organizzazione degli apporti necessari alla ricostruzione di società	Redazione e osservazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
Regolamenti e liquidazione di avarie	Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
Relazione di stima di cui al Codice Civile	Trasformazioni, scissioni e fusioni di società e altri enti
Revisioni contabili	Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni
Rilascio di visti di conformità per studi di settore	Valutazioni di singoli beni e diritti
Rilevazioni in materia contabile amministrativa	Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
Riordino della contabilità	Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati	Assistenza in procedure contenziose davanti ad autorità giudiziarie ed amministrative
Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro	Altro
Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche	

1.5. FAC-SIMILE REGISTRO IDENTIFICATIVO DELLA CLIENTELA

Chiedi il Copione Commerciali e il Registro Clienti alla Pubblica Amministrazione

REGISTRO IDENTIFICATIVO DELLA CLIENTELA AI SENSI DEL D. M. 14/00/06

N. IDENTIFICATIVO CLIENTELA	NOME E COGNOME DEL CLIENTE	NOME E COGNOME DEL CONCESSIONARIO	CATEGORIA CLIENTELA	CATEGORIA CONCESSIONARIO	CATEGORIA ATTIVITA'	CATEGORIA ATTIVITA'	INFORMAZIONI GENERALI		CATEGORIA ATTIVITA'	CATEGORIA ATTIVITA'	CATEGORIA ATTIVITA'	CATEGORIA ATTIVITA'
							INDICAZIONE DELLA ATTIVITA'	INDICAZIONE DELLA ATTIVITA'				
1												
2												
3												
4												

Capitolo 2

OBBLIGHI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

2.1 QUANDO: PROFILI TEMPORALI

Il momento in cui effettuare l'adeguata verifica della clientela

Gli adempimenti previsti con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere svolti, alternativamente:

1. prima dell'instaurazione del rapporto continuativo
2. al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale
3. al momento dell'esecuzione dell'operazione.

L'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela per quella già acquisita al 29.12.2007, dovrà essere effettuata al primo contatto utile, fatto salva la valutazione del rischio presente così come indicato dal MEF nella circolare del 17.12.2008 e così come riportato nell'art.22 del d.lgs.231/2007 con le modifiche introdotte dal d.lgs.151/2009.

2.2 COME: PROFILI PROCEDURALI

Le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 231/2007 e ss. mm. gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

a) Identificazione del cliente e del titolare effettivo

Una volta verificata la sussistenza dell'obbligo di adeguata verifica della clientela in base alla tipologia di prestazione da svolgere, occorre procedere all'identificazione del cliente e, successivamente e se diverso dal cliente, del titolare effettivo.

Se, come già chiarito in precedenza, per cliente si intende *“il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico”* (art. 1, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 231/2007), per titolare effettivo si intende *“la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto”* (art. 1, comma 2, lett. u) del D. Lgs. n. 231/2007).

Secondo quanto stabilito dall'art. 19 dello stesso decreto, l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo sono effettuate contestualmente all'identificazione del cliente: *il titolare effettivo deve quindi essere identificato nello stesso momento in cui viene identificato il cliente* e proprio il cliente ha l'obbligo di fornire, in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 231/2007), tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo.

Sotto il profilo operativo, si ritiene che l'identificazione del titolare effettivo debba essere effettuata dal professionista, sulla scorta delle informazioni ricevute dal cliente ovvero mediante l'utilizzo delle altre modalità suggerite dall'art. 19, comma 1, lett. b).

Dunque, è il cliente che, ai sensi dell'art. 21:

1. dichiara l'esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo;
2. fornisce al professionista le informazioni necessarie per l'identificazione dello stesso. L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente, è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere. I dati identificativi da raccogliere consistono in: *nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale e, per le persone giuridiche, la partita IVA.*

Come indicato nell'art. 3 dell'allegato tecnico, inoltre, per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Il D. Lgs. n. 151/2009 ha modificato la definizione di titolare effettivo senza tuttavia apportare modifiche all'allegato tecnico, allegato che rappresenta lo strumento da utilizzare per l'individuazione del titolare effettivo in presenza di società e di altre entità giuridiche. In base alla nuova formulazione introdotta, il titolare effettivo è rappresentato:

- 1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività;
- 2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza
 - a. possiedono o controllano tale entità
 - b. ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico.

La modifica apportata alla definizione di titolare effettivo introduce, accanto al concetto di possesso o controllo proprio delle società, quello di beneficiario proprio delle altre entità giuridiche. Sulla base di tale nuova formulazione, si distingue il caso di società, da quello di altre entità giuridiche. Nel primo caso (società), si fa riferimento

alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente (corrispondente al 25% più uno) delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato. Del pari, si intende la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Nel secondo caso (entità giuridiche quali fondazioni e istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi) si dovrà distinguere:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica (se i futuri beneficiari sono già stati determinati);
- 2) la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica (se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate);
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

La norma, infine, lascia aperta la possibilità operativa del professionista prevedendo che le informazioni possano essere ottenute anche in "*altro modo*", senza tuttavia specificarne le diverse concrete modalità applicative. Tale ultima previsione crea alcune incertezze in relazione al limite fino al quale deve spingersi il professionista per adempiere compiutamente ai propri obblighi. Il professionista, in base all'indice di rischio attribuito al cliente ed alla sua prudente valutazione, dovrà valutare la modalità da adottare per l'identificazione del titolare effettivo decidendo (alternativamente o cumulativamente):

- a) di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;
- b) di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.

Per chiarire, a fini operativi, le situazioni di identificazione del titolare effettivo si specifica quanto segue:

- 1) se il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi;
- 2) se il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo: deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo;
- 3) se il cliente è una società o un ente: la persona fisica, che rappresenta la società o l'ente, deve fornire le complete generalità dell'eventuale/i titolare/i effettivo/i ovvero della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l'entità giuridica, ovvero ne risultino beneficiari.

In proposito, si rileva che, ove il cliente dichiara di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente¹. Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all'obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo, è specificatamente previsto l'obbligo per il professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso

¹ Si consideri a tal proposito che, ai sensi dell'art. 23, co. 1, del D. Lgs. n. 231/2007, il professionista è tenuto ad astenersi dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine alla prestazione professionale già in essere, nonché a valutare l'eventuale segnalazione dell'operazione qualora questi non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, co. 1, lettere a), b) e c), del sopraindicato decreto.

cliente.

Sono state, poi, evidenziate alcune situazioni in cui non appare agevole l'individuazione del titolare effettivo. Si pone l'attenzione, in primo luogo, al caso in cui, per effetto della catena di controllo, il titolare effettivo possieda meno del 25%, ma controlli ugualmente la società. In tale circostanza, sarà d'obbligo per il professionista risalire a chi si pone a capo, di fatto, della società cliente. Qualora nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente, il professionista rilevi la presenza di una o più società fiduciarie, non trovando applicazione per queste ultime gli obblighi semplificati di adeguata verifica (almeno nelle fiduciarie non rientranti nella previsione di cui all'art. 11, comma 1, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 231/2007), esso sarà chiamato a chiedere, ai fini della complessiva valutazione del cliente e dell'operazione, le complete generalità del/dei fiduciante/i, espletando le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni².

La società fiduciaria, ai sensi dell'art. 21, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire al professionista di poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica del fiduciante³. Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, la fiduciaria dovrà fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza. Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo onde garantire la riservatezza del negozio fiduciario di cui il professionista è venuto a conoscenza. Ai fini della determinazione della quota di possesso o di controllo, in via indiretta, occorrerà considerare l'intera catena di controllo.

Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando l'intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolare effettivo. In questo caso, come per l'ipotesi di individuazione del titolare effettivo sulla base dell'accennato criterio, al momento dell'identificazione del titolare effettivo dovrà essere considerata anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente, rapporti contrattuali).

b) Calcolo del rischio e verifica della clientela

La verifica della clientela deve essere svolta secondo l'approccio basato sul rischio effettivo, valutando gli elementi connessi al cliente e gli aspetti connessi all'operazione.

Il rischio totale di riciclaggio sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai livelli di rischio inerenti gli elementi che connotano il "rischio cliente" ed il "rischio operazione".

Il calcolo totale del rischio deve essere effettuato basandosi su questi parametri.

² Si veda in proposito la circolare emanata da ASSOFIDUCIARIA il 27 dicembre 2007 (COM/2007/057). Nello stesso senso la nota del 9 aprile 2009 prot. 29165 del M.E.F.

³ Si veda Nota M.E.F. n. 29165 del 9 aprile 2009.

c) *Aspetti connessi al cliente*

- *Natura giuridica* → alla complessità della struttura organizzativa del cliente individuata nel modello, corrisponde un crescente livello di rischio di riciclaggio.
- *Prevalente attività svolta* → l'attività svolta deve essere valutata in base ad elementi quali i mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei risultati. Si precisa che per operazioni "normali" si intendono tutte quelle connesse all'attività abitualmente svolta dal cliente. Resta inteso che anche operazioni apparentemente "normali" potrebbero risultare anomale ove l'importo dell'investimento ad esse correlato sia particolarmente elevato rispetto alle dimensioni economiche e finanziarie del cliente e l'operazione venga finanziata con mezzi provenienti da fonti non abituali. In tal caso, infatti, l'operazione, pur configurandosi come "normale", di fatto perderebbe tale caratteristica in ragione delle dimensioni dell'investimento e delle relative modalità di finanziamento. Possono indicare un rischio di riciclaggio più elevato del normale le seguenti circostanze: effettuazione di transazioni o utilizzo di strutture non coerenti con il profilo dell'impresa del cliente; clienti operanti in settori ad alto rischio di riciclaggio o che effettuano operazioni ad elevato rischi di riciclaggio.
- *Comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione professionale* → ai fini della trasparenza del cliente si potranno valutare i seguenti comportamenti: mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto e perdurante mancanza di contatti diretti con il cliente, nei casi in cui si ritengono normali; frequente modificazione della struttura legale del cliente (modificazione della partecipazione, trasferimenti di partecipazioni, ecc.); ingiustificata complessità della struttura del cliente; difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo; cambiamenti ingiustificati della titolarità.
- *Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte* → con riferimento ai Paesi Extra UE, si segnala quanto segue. Ai fini della valutazione di un alto rischio si potrà considerare conformemente a quanto previsto dal GAFI, se il Paese di residenza sia o meno: a) soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'ONU o altri organismi internazionali; b) identificato da fonti accreditate come Paese che: non ha adottato un'appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni terroristiche; presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose. Ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà verificare se il cliente risieda in uno dei Paesi individuati dall'art. 25 D.M. Economia 2008 in quanto Stati Extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, USA, Repubblica del Sudafrica, Svizzera. Si evidenzia che qualora il cliente residente in uno dei sopraindicati Paesi sia un ente creditizio o finanziario si applicheranno gli obblighi semplificati.

d) Aspetti connessi all'operazione

- *Tipologia* → in analogia con quanto precisato per la Prevalente attività svolta, anche l'ordinarietà (o al contrario la straordinarietà) dell'operazione deve essere considerata in relazione all'attività abituale del cliente, avuto riguardo alla tipologia e alle dimensioni della stessa.
- *Modalità di svolgimento*
- *Ammontare* → in ogni caso è opportuno evidenziare che alle operazioni effettuate in tutto o in parte mediante l'impiego di denaro contante deve essere sempre attribuito un punteggio più elevato.
- *Frequenza delle operazioni e durata della prestazione professionale*
- *Ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente* → la coerenza dell'operazione deve essere valutata a seconda delle caratteristiche soggettive del cliente.
- *Area geografica di destinazione del prodotto/oggetto dell'operazione* → con riferimento ai Paesi Extra UE, si segnala quanto segue. Ai fini della valutazione di un alto rischio si potrà considerare conformemente a quanto previsto dal GAFI, se il Paese di residenza sia o meno: a) soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'ONU o altri organismi internazionali; b) identificato da fonti accreditate come Paese che: non ha adottato un'appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo; finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni terroristiche; presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose. Ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà verificare se il cliente risieda in uno dei Paesi individuati dall'art. 25 D.M. Economia 2008 in quanto Stati Extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, USA, Repubblica del Sudafrica, Svizzera. Si evidenzia che qualora il cliente residente in uno dei sopraindicati Paesi sia un ente creditizio o finanziario si applicheranno gli obblighi semplificati.

e) Informazioni circa scopo e natura della prestazione e controllo costante

L'adeguata verifica consiste nell'attività di controllo costante del Cliente da parte del Professionista, da svolgersi nel seguente modo:

- richiedere informazioni al Cliente su scopo e natura della prestazione professionale richiesta
- analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto
- verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi
- aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute
- consultazione cassetto fiscale (lo Studio richiederà l'autorizzazione ai propri clienti per poter acquisire eventuali informazioni utili ai fini dell'adeguata verifica tramite la consultazione del cassetto fiscale).

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione

professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Sulla base del risultato del calcolo del rischio il Professionista dovrà adottare una delle seguenti modalità di verifica:

BASSO (da 10 a 30) → Il Professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo **modalità ordinarie** esercitando un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale (a discrezione del Professionista).

Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata.

Il CNDCEC suggerisce a tal fine di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati.

In caso di rischio BASSO, ove ricorrano i presupposti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con **modalità semplificate (nel caso di Cliente che a sua volta è tenuto ad applicare la normativa antiriciclaggio)**, oppure nel caso di contratti di assicurazione vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari e moneta elettronica) il Professionista è esonerato dall'effettuare il controllo costante. Il CNDCEC suggerisce a tal fine di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati.

MEDIO (da 31 a 40) → Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie esercitando un controllo costante con **periodicità prefissata** ed in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.

ALTO (da 41 a 50) → Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).

Di seguito si schematizza un suggerimento indicativo di periodicità di controllo costante del cliente:

Risultato calcolo del rischio	Punteggio di rischio	Periodicità della verifica
RISCHIO BASSO	da 10 a 30	Indicativamente 1 volta all'anno
RISCHIO MEDIO	da 31 a 40	almeno 2 volte all'anno
RISCHIO ALTO	da 41 a 50	almeno 5 volte all'anno

f) La scelta della tipologia di verifica

Una volta verificato che l'operazione rientra tra le fattispecie disciplinate all'art. 16, il professionista deve definire se l'obbligo di verifica debba essere svolto nelle seguenti modalità:

- a) **ordinarie**, individuando le condizioni (le più frequenti) in cui dovrà provvedere agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. n. 231/2007;
- b) **semplificate**, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2007 e dell'art. 4 dell'allegato tecnico;
- c) **rafforzate**, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall'art. 28, commi 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2007 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell'art. 1 dell'allegato tecnico.

L'identificazione e la verifica dell'identità del nuovo cliente (e del titolare effettivo) è svolta al momento in cui è conferito l'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione, ai sensi degli artt. 19 e 22 del D. Lgs. n. 231/2007.

- **Obblighi ordinari**

Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti, quando non si applicano obblighi rafforzati, e non si possono applicare quelli semplificati. Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica è illustrato dagli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 231/2007 ed i parametri di riferimento sono specificati dall'art. 20. Semplificando possiamo elencare le principali attività:

- identificazione e verifica dell'identità del cliente;
- identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo;
- informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Permane l'obbligo di conservazione di tutta la documentazione relativa all'identificazione ed all'operazione e/o prestazione, così come rimane l'obbligo di registrazione dei dati identificativi del cliente, nonché dei dati relativi all'operazione e/o prestazione stessa.

- **Obblighi semplificati**

L'art. 25 prevede l'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando sussistano, alternativamente, requisiti soggettivi (commi 1 e 3) oppure oggettivi (comma 6).

Requisiti soggettivi

L'art. 25, comma 1, dispone che i professionisti non sono soggetti agli obblighi di cui alla sezione I del decreto se il cliente è uno dei soggetti indicati nei commi 1 e 3 del medesimo articolo. Si tratta di **soggetti** che, al pari dei professionisti, sono **destinatari degli obblighi antiriciclaggio e sono sottoposti ad obblighi di iscrizione in**

appositi albi e/o a vigilanza e controlli da parte delle autorità di settore come banche, SIM, SGR, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti all'elenco di cui agli artt. 106 e 107 TUF, uffici della pubblica amministrazione, etc.⁴. Da ultimo, devono ricomprendersi nell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi semplificati ***anche le società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato*** ai sensi della Direttiva n. 2004/39/CE in uno o più Stati membri (la cosiddetta "Direttiva Mifid"), ovvero una ***società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria***.

Per quanto riguarda i mercati regolamentati comunitari riconosciuti dalla CONSOB, l'elenco aggiornato è disponibile sul sito del CESR al seguente indirizzo <http://mifiddatabase.cesr.eu> a cui rimanda direttamente il sito CONSOB. Attualmente sono presenti 90 mercati regolamentati, compresi quelli italiani. Sempre l'art. 67 del TUF prevede, infine, che la CONSOB iscriva in una apposita sezione quei mercati esteri "diversi" da quelli comunitari che sono da considerare equivalenti ai mercati regolamentati italiani ed europei. L'iscrizione a tale elenco è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra la CONSOB e l'autorità di vigilanza del Paese nel quale è collocato il mercato.

Verifica dei requisiti

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 del decreto, ***“nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi”***. ***Per poter applicare l'esenzione, è quindi necessario appurare che il cliente rientri in una delle categorie sopra indicate***. Nel caso di soggetti tenuti all'iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché di società od organismi quotati di cui alla lettera c-bis, la verifica può agevolmente essere effettuata mediante:

1. richiesta al cliente di presentazione della lettera con cui l'autorità preposta comunica l'avvenuta iscrizione all'al-bo/elenco;
2. visura camerale (dalla quale deve risultare l'esercizio della specifica attività per quale è richiesta l'iscrizione in apposito albo o elenco;
3. consultazione diretta dell'elenco sul sito dell'autorità preposta al controllo.

Requisiti oggettivi

Ai sensi dell'art. 25, comma 6, gli obblighi di adeguata verifica non si applicano in relazione ad una serie di prodotti tassativamente elencati. Sebbene la disposizione si applichi a tutti i destinatari del decreto, quindi anche ai professionisti, le ipotesi elencate, avendo ad oggetto specifici prodotti finanziari, saranno destinate ad operare quasi esclusivamente nei confronti degli operatori di settore che li trattano. Ciò nondimeno, l'esenzione opererà anche per il professionista, qualora si configuri una prestazione che li abbia ad oggetto, verosimilmente sotto il profilo della consulenza (ad

⁴ Fra questi soggetti sono ricomprese anche le società fiduciarie di cui all'art. 199 del TUF (società fiduciarie che svolgono attività di custodia ed amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente da una banca o da un intermediario finanziario; società fiduciarie che hanno adottato la forma di società per azioni con capitale sociale versato minimo di € 240.000). Va, tuttavia, segnalato e ricordato che l'art. 9 del D. Lgs. n. 141/2010 prevede che, fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione, le società fiduciarie indicate nel testo siano iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'art. 106 TUF. **Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, quindi, troveranno applicazione nei confronti di tali società solo quando entreranno in vigore i provvedimenti attuativi del citato D. Lgs. n. 141/2010, al momento ancora non emessi.**

eccezione, probabilmente, del caso della moneta elettronica, per la quale si fa riferimento a condizioni che paiono specificamente dettate per gli emittenti).

L'applicazione di obblighi semplificati ad altri prodotti o transazioni caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è subordinata all'emanazione, da parte del M.E.F., di apposito decreto ai sensi dell'art. 26 (secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 6). ***Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il professionista dovrà verificare l'oggetto della prestazione richiesta, che dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:***

1. ***contratti di assicurazione vita***, cioè, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 209/2005 (CAP), quelli aventi ad oggetto:
 1. le assicurazioni sulla durata della vita umana,
 2. le assicurazioni di nuzialità e di natalità,
 3. le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento,
 4. le operazioni di capitalizzazione,
 5. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;

2. ***forme pensionistiche complementari*** di cui al D. Lgs. n. 252/2005 a condizione che:
 - a. non prevedano forme di riscatto diverse dal riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o dal riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi,
 - b. non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

3. ***regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili*** che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti.

Portata della semplificazione

Una volta appurato che il cliente appartiene ad una delle categorie esenti, non sarà sufficiente verificare che si tratta effettivamente di un intermediario finanziario iscritto, ad esempio, nell'elenco di cui all'art. 106 TUF ma occorrerà anche verificare che sia effettivamente quello il cliente che conferisce l'incarico. In altre parole, ***anche nei casi in cui trovano applicazione gli obblighi semplificati***, occorre pur sempre effettuare la prima delle attività di cui consta l'ade-guata verifica: ***l'identificazione del cliente, la verifica della sua identità e la verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza.***

La semplificazione opera, invece, con riferimento alle altre attività di cui consta l'adeguata verifica, che non dovranno, quindi, essere espletate:

- a) identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
- b) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- c) controllo costante nel corso della prestazione professionale.

In caso di adeguata verifica secondo **modalità semplificate, non trovano applicazione gli obblighi di registrazione dei dati**, ma i professionisti sono comunque tenuti a dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste. **Rimangono invece immutati gli obblighi di conservazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.**

In presenza dei requisiti soggettivi, quindi, l'obbligo di conservazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti che hanno consentito al professionista di acquisire informazioni sufficienti per stabilire se il cliente ricade nelle ipotesi per le quali è prevista la semplificazione, quelli inerenti la sua identità e l'esistenza del potere di rappresentanza. In presenza dei requisiti oggettivi, parimenti, l'obbligo di conservazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti dai quali risulti che l'oggetto della prestazione ricade tra quelli per i quali è prevista la semplificazione, quelli inerenti l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza.

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 25, commi 1 e 3 (**requisiti soggettivi**), il professionista dovrà:

- a. verificare, secondo una delle modalità indicate, che il cliente appartenga ad una delle categorie previste;
- b. verificare l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza;
- c. conservare i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza.

È, invece, dispensato:

- dall'identificare l'eventuale titolare effettivo e dal verificare la sua identità;
- dall'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- dallo svolgere il controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Ai fini dell'applicazione delle semplificazioni per i casi di cui all'articolo 25, comma 6 (**requisiti oggettivi**), il professionista dovrà:

- verificare che l'oggetto della prestazione rientri tra quelli previsti dalla norma;
- verificare l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza;
- conservare i documenti da cui risultano le informazioni necessarie per poter applicare la semplificazione e quelli impiegati per verificare l'identità del cliente e l'esistenza del potere di rappresentanza.

È, invece, dispensato:

- dall'identificare l'eventuale titolare effettivo e verificare la sua identità;
- dall'ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- dallo svolgere il controllo costante nel corso della prestazione professionale.

Eccezioni

Anche in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la semplificazione degli obblighi, ai sensi dell'art. 25, comma 5, il professionista che abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata sia inattendibile, ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie, dovrà comunque applicare gli obblighi ordinari (o rafforzati, ove ne sussistano i presupposti).

Ricordiamo anche che, ai sensi dell'art. 27, la Commissione europea, qualora rilevi che uno Stato terzo ha una legislazione che non soddisfa determinati requisiti individuati dalla direttiva 2005/60/CE, adotta una decisione per l'accertamento della situazione di fatto. L'adozione di tale decisione impedisce l'applicazione di obblighi semplificati agli enti creditizi e finanziari o a società quotate o ad altri soggetti di tale Stato.

Ricordiamo, infine, che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, non possono comunque essere mai semplificati, in nessun caso e senza alcuna eccezione, gli obblighi di adeguata verifica nel caso in cui vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Obblighi rafforzati

L'art. 28 prevede l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela:

1. in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
2. quando il cliente non è fisicamente presente;
3. in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.

1. Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato in relazione ai criteri di cui all'art. 20, cui si rinvia. In esito a tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a tre casi:

- a) non vi è rischio o il rischio è basso;
- b) vi è un rischio elevato o più elevato;
- c) vi è un vero e proprio sospetto ai sensi dell'art. 41 del decreto.

Nel caso c) il professionista dovrà immediatamente astenersi dall'erogare la prestazione professionale ed effettuare una segnalazione di operazione sospetta, mentre nel caso a) si ricade nella disciplina ordinaria. **Il caso b), invece, rileva ai fini dell'applicazione degli obblighi rafforzati di adeguata verifica.**

Contenuto degli obblighi

Per il caso di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo più elevato, il decreto non prevede specifici adempimenti e, di conseguenza, il professionista dovrà solo applicare gli obblighi consueti, ma in modo più rigoroso e vigile:

- **per l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità**, può essere opportuno non fermarsi alle informazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 21, ma procedere comunque a controlli più approfonditi e a riscontri documentali, ad

es. mediante visura camerale (pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi). Ove possibile, sarà certamente auspicabile l'identificazione del titolare effettivo in presenza del medesimo, mediante esibizione di un documento di identificazione non scaduto;

- **le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale** dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con gli esiti dell'analisi del profilo di rischio del cliente, fermo restando che il professionista non ha un obbligo di indagine, dovendosi limitare all'analisi delle informazioni in proprio possesso in ragione dell'attività svolta;
- **il controllo costante nel corso della prestazione professionale** dovrà essere effettuato ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più stringente e puntuale, con specifico ma non esclusivo riferimento ai controlli documentali sulle operazioni effettuate.

Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

2. Cliente non fisicamente presente

Potrebbe trattarsi del caso in cui un cliente già acquisito conferisca un incarico telefonicamente, oppure di un nuovo cliente che conferisce un incarico a distanza in seguito a segnalazione da parte di un collega o, ancora, ad esempio, il caso in cui il professionista segue la holding italiana di un gruppo multinazionale e una consociata estera gli richiede di eseguire una prestazione in Italia (o viceversa). Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre casi:

- a. il cliente è già stato precedentemente identificato o i dati identificativi risultano da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana – in tal caso trova applicazione l'art. 28, comma 3;
- b. il cliente fornisce attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati – in tal caso trova applicazione l'art. 30;
- c. non si verifica alcuna delle condizioni precedenti – il caso rileva ai fini dell'applicazione degli obblighi di rafforzata verifica.

Caso a.

Nel caso di cliente già identificato dal professionista, occorrerà comunque verificare che le informazioni esistenti siano aggiornate (come richiede l'art. 28, comma 3), cioè che:

- i dati identificativi del cliente non siano variati;
- continui a sussistere il potere di legale rappresentanza, nel caso di conferimento di incarico per conto di terzi;
- il titolare effettivo individuato a suo tempo non sia nel frattempo cambiato (ad es. in seguito a modificazioni nella compagine della società).

Se i dati in proprio possesso non sono aggiornati occorrerà procedere all'ordinaria adeguata verifica.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui dati identificativi del cliente “e le altre informazioni da acquisire” risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché

di segnalazione delle operazioni sospette.

Caso b.

Il cliente non è fisicamente presente, non è mai stato identificato precedentemente dal professionista, i suoi dati non sono reperibili da uno dei documenti di cui all'art. 28, comma 3, ma egli fornisce un'ideale attestazione, che dovrà pervenire da uno dei seguenti soggetti:

- banche;
- Poste italiane Spa;
- istituti di moneta elettronica;
- SIM, SGR, SICAV;
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;
- agenti di cambio;
- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dagli articoli 106 o 107 del TUB;
- succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento;
- Cassa depositi e prestiti Spa;
- enti creditizi e finanziari di Stati membri dell'UE;
- banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi extra UE purché aderenti al GAFI;
- professionisti di cui all'art. 12 o iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) nei confronti di altri professionisti. **L'ideale attestazione dei dati identificativi del cliente da parte dei revisori contabili assolve gli obblighi di adeguata verifica in assenza dello stesso, anche se solo nei confronti di altri professionisti.**

In seguito all'introduzione del comma 3-*bis* all'art.30, l'attestazione può anche consistere nell'invio, a mezzo di sistemi informatici, dei dati **identificativi del cliente da parte di un intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto**. Chiaramente, ove lo strumento informatico utilizzato sia la **e-mail**, ragioni di opportunità inducono a consigliare che l'invio dei dati identificativi del cliente avvenga a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'attestazione, in ogni caso, deve essere ideale. Il professionista che intende avvalersi dell'attestazione rilasciata da terzi dovrà:

- confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante;
- verificare l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza;
- verificare che l'attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (es. un professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell'iscrizione all'albo cui appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione all'albo cui appartiene, ecc.). L'indicazione di tali dati è anche necessaria perché il professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- verificare che l'attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché di verifica dell'esistenza del

potere di rappresentanza;

- richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le informazioni comunicate sono esatte.

Si evidenzia poi che, ai sensi del comma 2 dell'art. 30, l'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato – cliente del professionista – ed il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. ***Ciò significa che, qualora l'attestazione abbia ad oggetto solo i dati del cliente, il professionista dovrà provvedere in proprio all'identificazione ed alla verifica dell'identità del titolare effettivo.***

Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

Pertanto, in questi casi, il professionista potrà ritenere validamente soddisfatta la richiesta di identificazione del titolare ed, eventualmente, del titolare effettivo solo qualora l'attestazione:

- provenga da un soggetto abilitato a rilasciarla
- contenga tutti i dati necessari e questi siano aggiornati.

In mancanza di entrambe le condizioni, il professionista dovrà provvedere autonomamente all'identificazione; inoltre, egli dovrà comunque:

- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
- svolgere il controllo costante.

E' comunque espressamente previsto che il professionista che, in qualunque momento, maturi dubbi sull'identità del cliente dovrà effettuare una nuova identificazione, che dia certezza dell'identità dello stesso. In tal caso, è opportuno che la nuova identificazione avvenga con la presenza fisica del cliente e secondo gli obblighi ordinari, a meno che non vi siano i presupposti per l'applicazione degli obblighi rafforzati.

Caso c.

L'applicazione degli obblighi rafforzati è dovuta quando il cliente:

- non è fisicamente presente;
- non è mai stato identificato in precedenza dal professionista;
- i suoi dati non sono reperibili da uno dei documenti di cui all'art. 28, comma 3;
- non è disponibile un'adeguata attestazione ai sensi dell'art. 30.

Contenuto degli obblighi rafforzati

Il professionista deve comunque porre in essere gli obblighi di adeguata verifica nelle quattro attività già individuate dall'art. 18, osservando, nell'adempimento, una o più tra le prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 28, comma 2. In relazione agli adempimenti "base", il professionista richiederà al cliente i consueti dati e le consuete dichiarazioni:

- documento atto ad effettuare l'identificazione (diversi da quelli previsti dall'art. 28, comma 3) che, essendo il cliente non fisicamente presente, sarà verosimilmente prodotto in copia;
- documento dal quale risulti l'esistenza del potere di legale rappresentanza quando il cliente è una società;
- dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l'identificazione

del titolare effettivo, le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale.

Tali dati ottenuti dal cliente dovranno poi essere verificati secondo una o più tra le seguenti modalità:

- a) accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a), dovranno comunque provenire da "fonte affidabile e indipendente";
- b) adozione di misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiesta di una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva. Ad esempio, il professionista potrà verificare i dati comunicati attraverso una visura camerale; il decreto non fornisce alcun chiarimento in merito alla "certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva", ma si deve ritenere che sia necessario un documento debitamente autenticato così da accertarne la reale provenienza da parte dell'ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- c) controllo che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. Occorrerà, in tal caso, contattare l'ente creditizio per chiedere il rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che effettivamente il cliente ha un conto presso l'ente medesimo. In tal caso potrebbe essere opportuno richiedere all'ente creditizio il rilascio di idonea attestazione ai sensi dell'art. 30.

Se, in seguito a tali ulteriori misure, il professionista è riuscito ad adempiere agli obblighi rafforzati, potrà erogare la prestazione. Se invece, nonostante le ulteriori misure, non è riuscito ad adempiere agli obblighi rafforzati dovrà astenersi dalla prestazione professionale.

E' chiaro che, stanti le difficoltà applicative di questa modalità di identificazione, pur astrattamente prevista dalla legge, è opportuno e consigliato, per quanto possibile, verificare la concreta possibilità di reperire un'idonea attestazione ai sensi dell'art. 30.

Rimangono, poi, immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

3. Prestazione professionale con persona politicamente esposta (PEP)

L'art. 28 richiede al professionista specifici adempimenti per il caso in cui il cliente – cioè il soggetto al quale il professionista rende una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico – possa qualificarsi come persona politicamente esposta. In base alla definizione di cui sopra, quindi, il professionista deve quindi verificare se è PEP:

- il soggetto che conferisce l'incarico per sé;
- il soggetto per conto del quale viene conferito l'incarico da parte di un'altra persona fisica.

La definizione di PEP è contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. o) ed ulteriormente specificata nell'art. 1 dell'allegato tecnico del decreto. ***In base alla definizione normativa, non sono qualificabili PEP i residenti in Italia.***

Anche nel caso di specie, come per ogni cliente, il professionista deve porre in essere le consuete attività in cui si articola l'adeguata verifica. La norma afferma, però,

che il professionista deve “stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta”. Tale verifica, che non è affatto agevole, diviene pressoché impossibile in relazione al caso di coloro con i quali le PEP intrattengono “notoriamente” stretti legami. Al di là delle difficoltà legate all’interpretazione dell’espressione utilizzata dal legislatore, si ritiene che il **professionista non sia tenuto ad effettuare vere e proprie indagini, essendo invece obbligato ad un’accurata attività di valutazione dei soli dati in proprio possesso.**

Ove le Autorità di vigilanza non dovessero provvedere a rendere pubbliche apposite PEP lists, una soluzione potrebbe essere ricercata nell’art. 21, secondo cui i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela: in altre parole il cliente, reso edotto della nozione di PEP, dichiarerà di essere o non essere tale. Starà poi al professionista valutare l’attendibilità della dichiarazione resa e decidere se applicare obblighi rafforzati oppure no.

Contenuto degli obblighi

Appurato che il cliente è una PEP, il decreto indica in che cosa consistono gli obblighi rafforzati:

- adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell’operazione (tale controllo - peraltro previsto ove necessario anche nei casi “ordinari”, nell’ambito del controllo costante nel corso della prestazione professionale - è strettamente legato alla specificità del caso ed alla finalità di contrastare l’impiego di fondi derivanti dal reato di corruzione);
- assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale (tale controllo va attuato con periodicità e rigore maggiori rispetto ad altre situazioni).

Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

Segnaliamo, altresì, che l’art. 28 comma 7-ter del D. Lgs. n. 231/2007 ha introdotto - sia pure se formalmente slegata dalla trattazione degli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela propri dello stesso articolo - una rigidissima previsione di obbligo di astensione ovvero di immediata interruzione del rapporto professionale a carico del professionista, nel caso in cui questi stia eseguendo o debba eseguire prestazioni professionali nelle quali siano parti in causa, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, nonché ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate delle quali non sia possibile individuare il titolare effettivo e verificarne l’identità, le quali abbiano sede in Paesi individuati da apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di una previsione che non ammette margini di valutazione e che comporta, per il solo fatto della residenza di tali enti nei suddetti Paesi, l’impossibilità di assumere qualsiasi incarico e svolgere alcuna prestazione. Poiché tale Decreto, emanando ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 231/2007, non è stato ancora pubblicato, questa previsione risulta oggi completamente inapplicabile, restando ovviamente valide tutte le altre previsioni sin qui commentate in tema di obblighi di adeguata verifica e di eventuale astensione.

Capitolo 3

COMUNICAZIONE USO CONTANTE SUPERIORE AI LIMITI

3.1 PREMESSA

Ciò che ha contraddistinto il legislatore italiano, rispetto a quello comunitario, è stato l'aver dato valenza fiscale alle norme antiriciclaggio (diversamente dalla direttiva, tanto è vero che si parla di eccesso di legge) nonché aver inaugurato la stagione di lotta al contante, sia con la previsione di un tetto all'utilizzo dello stesso negli scambi nell'ipotesi in cui uno dei contraenti non sia una banca (o altro intermediario abilitato) che con l'attribuire sempre più una connotazione di dubbia correttezza a coloro che utilizzano principalmente il denaro contante (o non hanno dimestichezza o non prediligono la moneta di plastica o gli altri strumenti bancari). *La relativa normativa in Italia è regolamentata dal Decreto Legislativo n. 231 del 2007 il quale stabilisce che pagamenti da una certa cifra in su (la cosiddetta "soglia", 1.000 euro dal 6.12.2011) devono essere effettuati in modo "tracciabile", ovvero ricostruibile attraverso istituti bancari, parabancari (carte di credito) o di Poste Italiane S.p.A.*

In realtà, nata per contrastare il riciclaggio di denaro sporco, la normativa antiriciclaggio è utilizzata per l'accertamento dei redditi ed anche utilizzata per combattere l'utilizzo -anche legittimo- di denaro contante; il che non va certamente a svantaggio delle banche ma non sta essendo in grado di limitare l'operatività delle organizzazioni criminali, che da anni muovono cifre folli addirittura nei circuiti bancari regolari.

3.2 UTILIZZO BANCONOTE DA 200 E 500 EURO

Con Provvedimento in data 3.04.2013 la Banca d'Italia ha dettato le istruzioni di comportamento alle banche ammonendole che la mancata osservanza delle stesse è passibile di sanzioni. Con tale provvedimento le banconote da 200 e 500 euro entrano ufficialmente negli strumenti "a rischio" di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Costituiscono, "elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".....l'effettuazione dell'operazione in contanti, quando non vi siano ragioni giustificative alla luce della natura e delle caratteristiche del cliente e anche in relazione all'utilizzo di banconote di taglio elevato (200 e 500 euro)."

L'utilizzo di contante con banconote da 200 o 500 euro è sotto "osservazione" da parte degli intermediari finanziari (banche ed altri), in quanto costituisce, da solo, elemento di rilievo per la definizione del rischio (di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo).

La banca d'Italia **dispone che**

"... in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro -indipendentemente dalla circostanza che l'operazione preveda, oltre tale importo, l'utilizzo di altri tagli- i destinatari (le banche, n.d.r.) devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività, alla luce delle considerazioni sopra indicate, consentano di escludere la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.

In mancanza di ragionevoli motivazioni, i destinatari si astengono dall'effettuazione dell'operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Ovvero, le operazioni bancarie oltre 2.500 (da 2.500,01 in su) fatta con una banca (di deposito, prelievo, pagamento o qualsiasi altra operazione) obbligano la banca ad indagare attivando le procedure di “adeguata verifica”. Il rischio è che l'utilizzazione delle banconote di “grosso” calibro nonché operazioni per contanti con la banca mettano in difficoltà gli operatori (delle banche ma anche dei cittadini) per i dubbi applicativi ma anche che possano, come in passato, essere utilizzate come strumento di pressione per psicologicamente limitare la propria libertà patrimoniale.

La preoccupazione non è affatto infondata in quanto sono stati rilevati numerosissimi casi di pressione a non prelevare, assumendo a giustificazione un divieto a farlo e dei conseguenti obblighi a segnalare l'operazione alla Guardia di finanza. A questo proposito

3.3 PRELIEVI E VERSAMENTI IN BANCA

Alcuni recenti chiarimenti: prelievi e versamenti in banca senza tetto

A seguito di comportamenti di alcuni istituti di credito o singoli bancari che interpretavano la norma sulla soglia come una limitazione ai versamenti e prelievi allo sportello, da conti correnti o libretti di risparmio, è intervenuto il Ministero dell'economia e delle finanze con Circolare prot 989136 del 4.11.2011. Nella suddetta circolare il Ministero ribadisce che **“le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante (ultra soglia, n.d.r.) richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione”** della soglia di cui all'Art. 49 del D.Lgs. 231/2007. Ovvero: le banche non possono considerare automaticamente violata la limitazione del contante (un prelievo / versamento di 1.100 ma anche di 5.000 euro ma anche di 10.000 euro, e così via). Ed in effetti, le norme contro il riciclaggio non hanno mai previsto, sin dalla prima versione contenuta nella Legge 197 del 1991, un divieto di operare su conti per qualsiasi cifra. L'unica prescrizione era/è quella di limitare i trasferimenti di denaro tra privati o tra privati e imprese od amministrazioni non bancarie entro la soglia.

A tal fine, occorre chiarire che il menzionato art.49 del d.lgs. 231/07 impedisce l'utilizzo di contante oltre limite, quando il trasferimento dello stesso avvenga direttamente tra soggetti privati, senza l'ausilio di intermediari finanziari.

Ne consegue che se un soggetto versa su un conto corrente bancario una qualsiasi cifra in contanti, nella sua disponibilità e senza un preventivo trasferimento da privati, **non può configurarsi alcuna violazione della norma citata e, dunque, nessuna sanzione può essere applicata.**

Il MEF nel 2012 in relazione al trasferimento di somme in contanti sopra soglia dal padre al figlio per sostenere le spese relative ad un viaggio di istruzione di quest'ultimo, ha ritenuto che tale comportamento ha violato la norma ex art.49 d.lgs, ritenendo che anche il passaggio del denaro all'interno della famiglia costituisca un trasferimento tra soggetti diversi. Il comitato antiriciclaggio ha chiarito che tale condizione non si realizza solo nel caso di rapporti tra coniugi che si trovano in regime di comunione di beni e non anche nel rapporto tra padre e figli.

Su tale impostazione la scrivente esprime forti perplessità per le conseguenze sanzionatorie ricondotte a presunti comportamenti posti in essere nell'ambito familiare

che violano l'art.49, in quanto ritiene ingiusta la differenza di valutazione effettuata a seconda che il trasferimento di denaro avvenga tra coniugi ovvero nei confronti dei figli. "Sarebbe probabilmente opportuno porre maggiore attenzione ai processi di accumulo delle somme trasferite, al fine di verificare l'esistenza di eventuali operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo".

3.4 RIEPILOGO DELLE "SOGLIE"

Relative all'uso del contante:

- **1.000,00:** a partire da 1.000 euro è vietato effettuare pagamenti in contanti direttamente tra privati, senza intervento di banca (con obbligatoria "tracciabilità bancaria"), ai sensi dell'[Art. 49 del D.Lgs. 231/2007](#),
- **10.000,00:** l'uscita o l'entrata in Italia di denaro contante, a partire da 10.000 euro, è soggetta a dichiarazione alla Dogana con apposito modulo (ai sensi dell'[Art. 3 D.Lgs. 195/2008](#)),

Relative all'obbligo di adeguata verifica da parte degli "agenti antiriciclaggio" (banche ed altri):

- **15.000,00:** operazioni anche occasionali di valore pari o superiore a 15.000 euro comportano l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di banche, altri intermediari finanziari nonché di altri soggetti esercenti attività finanziaria od economica (notai, avvocati, commercialisti, ecc.), ai sensi dell'[Art. 15 del D.Lgs. 231/2007](#);
- **2.500,00:** operazioni bancarie di importi superiori a 2.500,00 (ovvero da 2.500,01 euro) che contengano denaro contante in banconote da 200 e/o 500 euro trovano una speciale adeguata verifica anticiriclaggio, ai sensi del [Provvedimento recante Banca d'Italia del 3.4.2013](#).

3.5 EVOLUZIONE DELLE SOGLIE NEGLI ULTIMI ANNI

Le soglie correlate all'utilizzo del contante, hanno subito negli ultimi anni diverse modifiche che possono essere così riepilogate:

LIMITE CONTANTE EURO	PERIODO
12.500	Fino al 29 aprile 2008
5.000	Dal 30 aprile al 24 giugno 2008
12.500	Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010
5.000	Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011
2.500	Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011
1.000	Dal 6 dicembre 2011

3.6 LE OPERAZIONI VIETATE

Per effetto delle nuove norme introdotte dalla recente Finanziaria “Salva Italia” le operazioni che non sono più consentite a far data dal 6 dicembre 2011 sono le seguenti:

- Il trasferimento per importi pari o superiori a 1.000 euro, anche con il ricorso a frazionamenti artificiosi, di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera effettuato a qualunque titolo tra soggetti diversi senza il ricorso a intermediari finanziari

- pagamenti effettuati mediante assegni bancari, postali, circolari, vaglia cambiari di importo pari o superiore a 1.000 euro, nel caso in cui non riportino il nome o la regione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità

- pagamenti effettuati mediante assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (intestazione “ a me medesimo” o “a me stesso”) girati a soggetti diversi da una banca o dalle Poste Italiane Spa per l’incasso da parte del beneficiario

- esistenza di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro;

- trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore qualora il cedente non abbia comunicato entro 30 giorni alla banca o alle Poste italiane Spa i dati identificativi del cessionario nonché l’accettazione dello stesso e la data di trasferimento;

- apertura o utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia

E’ tuttavia necessario evidenziare che, in sede di conversione definitiva del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, è stato stabilito che per il periodo intercorrente tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012 non sarebbero state applicate le sanzioni previste dalla norma antiriciclaggio per le operazioni effettuate in contanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, rimanendo valido quindi fino a tale data il precedente limite di 2.500 euro.

Operazioni frazionate

Particolare attenzione deve essere data ai pagamenti effettuati per importi inferiori alla soglia che sono stati artificialmente frazionati. Ciò non significa che non sia possibile predisporre dei pagamenti rateali, ma gli stessi devono essere ben definiti per evitare di incorrere in pesanti sanzioni.

L’art. 1 comma 2 lett m) del D.Lgs 231/2007 definisce “operazione frazionata” come “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto (1.000 euro) posta in essere attraverso più operazioni

singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

La norma prevede quindi una classificazione assoluta di operazione frazionata, correlata ai pagamenti effettuati nei sette giorni, ed una residuale che implica la valutazione caso per caso delle operazioni che potrebbero farla configurare tale. Conseguentemente, il pagamento rateale di una fattura pari a 3.000 euro mediante tre diversi pagamenti di importo pari a 1.000 ciascuno, di cui due con bonifico ed uno in contanti, potrebbe essere considerato come "operazione frazionata" se tali modalità di pagamento non sono state contrattualmente definite per scritto o riportate ad esempio sulla fattura.

E' tuttavia evidente, che con la riduzione da 2.500 euro a 1.000 euro la finalità del legislatore è quella che ogni soggetto, utilizzi per qualunque tipo di pagamento strumenti tracciabili quali bancomat, carte di credito, assegni non trasferibili.

3.7 SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Al momento l'unica via per inviare la segnalazione all'UIF è quella di inviarla direttamente tramite il circuito telematico Infostat-Uif. E' in corso di accreditamento la procedura che permetterà ai professionisti di inviare la segnalazione tramite il Consiglio Nazionale del proprio Ordine di appartenenza, modalità comunque alternativa all'invio diretto.

La circolare del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze dello scorso 4 novembre 2011 ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro in contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione alle norme previste in materia di antiriciclaggio e non comportano quindi l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art 51 del D.Lgs 231/2007.

Tuttavia, è bene evidenziare il fatto che, rappresentano elementi di sospetto e quindi rilevanti ai fini della comunicazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) le seguenti operazioni:

- il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se nei limiti previsti dall'attuale normativa;
- il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Si tratta in ogni caso di valutazioni che devono essere effettuate di volta in volta anche in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente e del beneficiario dell'operazione escludendo quindi ogni "automatismo" della segnalazione in oggetto.

3.8 LE SANZIONI

Le violazioni all'utilizzo del contante, comporta l'irrogazione di severe sanzioni che sono così definite:

IMPORTI SANZIONATI	% MINIMA	% MASSIMA	IMPORTO MINIMO
fino a 49.999	1%	40%	3.000,00
Da 50.000 ed oltre	5%	40%	3.000,00

Questo significa che se un soggetto effettua una operazione in contanti per un importo pari a 2.000 euro che rientra tra quelle sanzionabili, poiché la sanzione massima del 40% , pari a 800 euro, sarebbe comunque inferiore all'importo minimo previsto dalla norma sull'antiriciclaggio, la violazione in oggetto comporterebbe il pagamento dell'importo minimo previsto di 3.000 euro. Sanzioni ancora più pesanti sono previste nel caso in cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore presentino saldi pari o superiori a 1.000 euro.

Anche in tale circostanza, in sede di conversione della Finanziaria "Salva Italia" sono state previste due norme che rendono da un lato meno pesanti le sanzioni applicabili, e dall'altro concedono una maggiore dilazione per l'adeguamento degli stessi al saldo previsto, e precisamente:

- per i libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione massima applicabile è pari al saldo del libretto stesso;

- i soggetti titolari dei libretti al portatore hanno tempo fino al prossimo 31 marzo 2012 per adeguare i saldi al valore di 1.000 euro. Infine, ulteriori sanzioni sono previste nel caso in cui il cedente non provveda entro 30 giorni a comunicare alla banca o alle Poste Italiane S.p.A. in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, i dati identificativi del cessionario, della sua accettazione e della data di trasferimento, od infine la mancata comunicazione, entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze da parte degli organi preposti al controllo di notizie riguardanti infrazioni a tali norme.

Oblazione

Nel caso di irrogazione della sanzione, **l'art. 60 comma 2 del D.Lgs 231/2007**, sempre in tema di norme sull' antiriciclaggio, stabilisce che " ...è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione..."

In altri termini, nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un'operazione in contanti per un importo pari a 2.000 euro, poiché la sanzione minima (come riportato nel paragrafo precedente) è fissata nell'1% , l'oblazione verrebbe sanata pagando il doppio di tale minimo , ossia il 2% pari nel caso specifico a 40 euro. Questo istituto è previsto per le violazioni relative all'utilizzo del contante ed all'emissione di assegni bancari, postali e circolari il cui importo non sia superiore a 250.000 euro.

L'istituto dell'oblazione non è però applicabile per i professionisti

che essendo a conoscenza delle violazioni concernenti le norme sull'antiriciclaggio da parte dei propri clienti non provvedano a darne opportuna comunicazione agli enti preposti. Pertanto chi omette di effettuare la comunicazione degli illeciti rischia di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30%, con un importo minimo fissato in 3.000 euro ossia, nel caso sopra esemplificato, 75 volte superiore alla sanzione pagata da chi ha commesso l'infrazione.

Inoltre, si precisa che tale addebito, quale rischio proprio del professionista, non è mai limitabile con le polizze di responsabilità civile.

Prescrizione

Ai sensi dell'art. 60, 2° comma, del d.lgs 231/2007 e della previsione dell'art.28 della legge n.689/1981, il diritto dello Stato alla riscossione della sanzione pecuniaria si prescrive in prescrive in cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Capitolo 4

SEGNALAZIONE

4.1. INTRODUZIONE

L'obbligo posto a carico del professionista di segnalare le cosiddette operazioni sospette rappresenta un punto fondamentale della normativa antiriciclaggio.

La disciplina di questo obbligo è regolata dagli articoli da 41 a 48 del Capo III del Titolo II del D.Lgs n. 231/2007.

La norma prevede che la segnalazione di operazione sospetta debba essere effettuata senza ritardo non appena il professionista viene a conoscenza degli elementi di sospetto, oppure sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, prevedendo, altresì, come debba avvenire addirittura prima dell'inizio della prestazione professionale laddove ne ricorrano i presupposti.

Inoltre prevede che i professionisti che hanno il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, hanno l'obbligo di astenersi dal compiere la prestazione professionale, a meno che tale astensione non sia di ostacolo alle indagini e sia effettuabile.

Devono essere segnalate anche quelle operazioni sospette in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Da sottolineare come l'effettuazione delle segnalazioni non costituisca violazione del segreto professionale (comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs n. 231/2007). Pertanto il professionista, o i suoi dipendenti o collaboratori sono esonerati da qualsiasi responsabilità (civile, penale o amministrativa). Logicamente la mancanza di responsabilità è subordinata alla circostanza che la segnalazione dell'operazione sospetta sia stata effettuata in buona fede e per le finalità dell'antiriciclaggio.

4.2. INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: I CRITERI GENERALI

Allo scopo di fornire indicazioni sui criteri da utilizzare per individuare le operazioni sospette e agevolare il professionista in questa incombenza sono stati emanati, con il D.M. 16.04.2010 pubblicato in G.U. il 3.05.2010, ai sensi dall'art. 41, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 231/2007, gli indicatori di anomalia che sostituiscono quelli contenuti nelle istruzioni applicative del 24.02.2006 dell'U.I.F., parte IV e tabella "Allegato C".

Con riferimento ai rapporti intrattenuti con i clienti devono essere rilevate "eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio".

La valutazione del profilo di rischio deve essere effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri generali:

- aspetti oggettivi riguardanti in particolare le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, le operazioni da essi compiute e gli strumenti utilizzati (es. impiego di strumenti societari, interposizione di soggetti terzi, ecc.);
- aspetti soggettivi riguardanti le caratteristiche del cliente.

Nell'individuazione delle operazioni sospette il professionista deve tenere in considerazione i seguenti criteri generali:

- a. al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;

- b. a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- c. a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d. all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e. al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f. all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g. all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- h. al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Ad esempio, il frequente utilizzo del denaro contante rappresenta uno degli aspetti oggettivi (relativi all'attività) indicati dall'U.I.F. di cui il professionista deve tenere conto ai fini della segnalazione.

Proprio in relazione al ricorso frequente ed ingiustificato di denaro contante il D.L.

31.05.2010 n. 78 ha modificato il comma 1 dell'art. 41 aggiungendo: "E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro".

Pertanto è necessario valutare con attenzione l'operatività in contante della clientela, anche per importi sotto la soglia dei 5.000 euro, quando questa appaia frequente e/o ingiustificata alla luce del patrimonio informativo complessivo del segnalante nonché raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

Sul punto è intervenuto, con la circolare 11.10.2010 prot. n. 297944, il Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui si evince che la mera ricorrenza dell'indicatore non è motivo di per se sufficiente per la segnalazione rimanendo indispensabile la valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi.

4.3. INDIVIDUAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: GLI INDICATORI DI ANOMALIA SPECIFICI

Come già specificato, gli indicatori di anomalia sono dettagliati nella tabella "Allegato 1" al D.M. 16.04.2010 pubblicato in G.U. il 3.05.2010 n. 101.

Tali indicatori riguardano sia profili soggettivi, che oggettivi dell'operazione. Tuttavia la presenza di tali indicatori dovrà essere oggetto di valutazione a cura del professionista unitamente a tutte le altre informazioni disponibili e alla natura dell'operazione.

L'elencazione fornita nel D.M. non è però esaustiva. Inoltre l'assenza degli indici di anomalia contenuti nel D.M. potrebbe non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Allo stesso modo la sussistenza di tali anomalie non

significherà, necessariamente, che l'operazione in questione sia sospetta. Il professionista dovrà valutare in concreto il comportamento assunto dal cliente.

Il Legislatore ha precisato che gli indicatori di anomalia non costituiscono un riferimento esaustivo e di per se sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare, per cui è sempre necessario che il professionista valuti la rilevanza in concreto dei comportamenti del cliente, non trascurando anche comportamenti che, sebbene diversi da quelli sopra descritti, rilevino nondimeno in concreto profili di sospetto.

Si segnala il provvedimento di Banca d'Italia del 06 febbraio 2013 relativo a ulteriori e specifici indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico.

4.4. I CASI DI ESENZIONE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007 l'obbligo di segnalazione di operazione sospette di cui all'art. 41 non si applica per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull'eventuale di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

La disciplina previgente annoverava nell'esenzione anche i procedimenti arbitrari e quelli per la risoluzione delle controversie (ADR) avanti gli organismi di conciliazione (art. 10, comma 2, DM 141/2006). L'attuale testo di legge non ripropone un comma specifico ma pare sia possibile estendere ancora l'esenzione a detti procedimenti anche alla luce della nota MEF prot. 65633 del 12 giugno 2008 dove è stato specificato che l'esclusione dall'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è applicabile per estensione ai giudizi arbitrari o di risoluzione delle controversie avanti gli organismi di conciliazione ed anche alle consulenze tecniche di parte (CTP), anche se queste ultime, al contrario di arbitrati, conciliazioni e CTU devono essere registrate e assoggettate ad adeguata verifica.

Attenzione: queste sono le uniche situazioni in cui il professionista è esonerato dalla segnalazione!

4.5. LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ED I SUOI CONTENUTI

Le modalità di segnalazione delle operazioni sospette ad opera dei professionisti sono disciplinate dall'art. 43 del D.Lgs. n. 231/2007 e dall'Allegato 2 al D.M. 16.04.2010 pubblicato in G.U. 3.5.2010 n. 101.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 231/2007, le segnalazioni dei professionisti possono essere effettuate direttamente alla UIF o, alternativamente, agli Ordini professionali i quali provvederanno, senza ritardo, a trasmetterle integralmente alla UIF prive del nominativo dei segnalanti.

Come già comunicavamo nel precedente aggiornamento del presente quaderno in data 04/05/2011 l'Uif ha disciplinato il nuovo sistema di raccolta e gestione delle informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio. Provvedimento in vigore dal 16/05/2011.

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, con decorrenza dal 01/11/2011, deve avvenire per via telematica, mediante:

- l'utilizzo del "data entry" disponibile sul portale INFOSTAT-UIF che consente la compilazione di una segnalazione tramite una interfaccia video;
- oppure mediante invio di file "xbrl" prodotti dagli applicativi propri del professionista idonei agli standard previsti;

Per accedere al portale è necessario che il segnalante si registri preventivamente nell'anagrafe dei segnalanti UIF, mediante l'invio dell'apposito «Modulo di adesione» (disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>).

Il suddetto modulo dovrà essere compilato e inoltrato, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo uif.registrazione@pec.bancaditalia.it.

Sul sito dell'UIF sono comunque fornite le istruzioni per la registrazione e l'invio della medesima segnalazione.

La segnalazione dell'operazione sospetta all'U.I.F. deve avvenire senza ritardo e, quando è possibile, prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi che fanno generare il sospetto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 41 del D. Lgs. n. 231/2007 i soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne nei casi in cui l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività (ipotesi non meglio specificate dal legislatore), o possa ostacolare le indagini.

I professionisti inoltrano segnalazioni all'U.I.F. anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Si ricorda che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Devono essere altresì comunicate all'U.I.F. le eventuali variazioni concernenti le informazioni del professionista che ha effettuato la segnalazione. Le modifiche potrebbero riguardare l'indirizzo dello studio, il recapito telefonico, ecc..

Il D.M. del MEF del 04/05/2012 ha disposto che il CNDCEC possa ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette in alternativa all'invio telematico diretto come sopra indicato.

Chiedere conferma se l'Ordine territoriale fa qualcosa

Il CNDCEC una volta ricevuto la segnalazione invia senza ritardo ed omettendo il nominativo del segnalante direttamente all'UIF garantendo l'anonimato del professionista.

Non esistono soglie minime da segnalare: quindi il professionista potrebbe trovarsi in una situazione in cui assiste il cliente per una operazione tale da essere esonerato ad esempio dagli obblighi di adeguata verifica (ad esempio una operazione al di sotto del valore di euro 15.000,00) e ciò nonostante essere obbligato al verificarsi di taluni presupposti ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

4.6. LA SOSPENSIONE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

L'U.I.F. quando riceve una segnalazione di operazione sospetta, è tenuta al compimento delle seguenti operazioni:

- a) Analisi della segnalazione;
- b) Sospensione dell'operazione;
- c) Flusso di ritorno delle informazioni.

Sarà compito dell'U.I.F. stabilire se archiviare la segnalazione per manifesta infondatezza (mantenendone evidenza per dieci anni) o inoltrarla senza indugio agli organi investigativi per ulteriori indagini.

L'U.I.F. esaminando la segnalazione pervenuta decide se esistono i presupposti per la sospensione dell'operazione, prima che la stessa sia effettuata. La sospensione può durare per un massimo di cinque giorni lavorativi.

Il provvedimento di sospensione deve essere immediatamente comunicato dall'U.I.F. agli organi investigativi ed al segnalante; quest'ultimo dovrà attenersi all'obbligo impostogli per i giorni indicati nella comunicazione con inizio dal momento in cui riceve la comunicazione stessa.

Con quello che è definito il flusso di ritorno delle informazioni, s'intende l'obbligo imposto all'U.I.F. di comunicare al segnalante, o al soggetto intermedio (ordine professionale) l'esito dell'analisi della segnalazione, sia in caso di archiviazione, sia nel caso in cui venga inoltrata agli organi investigativi, similmente a quanto era già previsto nella precedente legislazione.

4.7. AUTORICICLAGGIO: NON E' REATO DI RICICLAGGIO MA C'E' L'OBLIGO DI SEGNALAZIONE

Il problema si pone per la mancata coincidenza tra le definizioni di riciclaggio contenute D.Lgs. n. 231/2007 e quelle indicate dagli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale.

La differenza si trova nell'incipit del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007 che recita: *"Ai soli fini del presente decreto (.....)"*. La normativa antiriciclaggio, quindi, indica esclusivamente l'ambito di applicazione degli obblighi in essa contenuti senza incidere sulle ipotesi di reato previste dal Codice Penale che sono:

• **Riciclaggio - Art. 648-bis**

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito (.....)".

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Art. 648-ter**

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito (.....)".

Elementi fondanti del reato di riciclaggio

Devono sussistere due condizioni affinché si configuri il reato di riciclaggio:

- 1) il reato presupposto;
- 2) la presenza del soggetto terzo che, fuori dai casi di concorso, sostituisce o trasferisce le risorse finanziarie occultate dal soggetto che ha commesso il reato presupposto.

Chi compie o concorre a compiere il reato presupposto, ad esempio l'evasione fiscale, quando utilizzerà i proventi del reato stesso sarà punito per il reato commesso, ma non per riciclaggio, ex comma 2 dell'art. 81 del Codice Penale.

Reato presupposto

Come noto, in campo tributario, il reato di evasione fiscale integra il reato presupposto al riciclaggio. Il chiarimento UIC del 21.06.2006, punto 21. Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari, recita: *“In merito alla rilevanza, come reati presupposto del reato di riciclaggio, degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2- 3- 4 del D.Lgs. 74/2000, si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale(delitti)”*.

Reato di riciclaggio

Ai sensi degli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale è imputabile di riciclaggio solo il soggetto che permette in qualunque modo di utilizzare i proventi derivanti dal reato, al soggetto che ha compiuto o ha concorso al compimento del reato medesimo.

Esemplificazione

L'imprenditore o il professionista versa incassi in contanti non fatturati sul conto corrente extracontabile:

A. Se il conto extracontabile è intestato allo stesso imprenditore o professionista, e gli importi occultati superano le soglie di punibilità previste dalla norma, ci troveremo di fronte ad un caso di continuità nel reato di evasione fiscale.

B. Se il conto extracontabile è intestato a terzi, per esempio al coniuge, al figlio studente, o, comunque, ad una persona di fiducia, questi soggetti, non avendo concorso nel reato di evasione, ed avendo accettato di ricevere le somme accreditate, risponderanno del reato di riciclaggio da evasione fiscale, configurandosi la fattispecie prevista dall'art. 648-bis del Codice Penale.

Nell'art. 2 del Decreto Legislativo 231/2007, infatti, non viene fatta alcuna distinzione tra chi commette riciclaggio e chi commette il reato presupposto, per cui anche il soggetto che ricicla somme o risorse finanziarie derivanti da un reato da lui stesso commesso, dovrà essere segnalato dal professionista all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

“Ai soli fini del presente decreto” vengono totalmente assimilati, ad esempio, l'imprenditore che reinveste all'interno della sua azienda proventi frutto di evasione fiscale, auto riciclaggio appunto, dall'imprenditore che ricicla denaro proveniente da attività delittuose commesse da terzi.

4.8. LE SANZIONI PER L'OMESSA SEGNALAZIONE

La violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette comporta l'applicazione del nuovo regime sanzionatorio di cui all'art. 57, comma 4, del d.lgs. 231/2007.

Le nuove sanzioni sono entrate in vigore a partire dal **29 dicembre 2007**, pertanto, per le violazioni commesse prima di tale data, si applicano le sanzioni previste dalla previgente disciplina antiriciclaggio (Legge antiriciclaggio 197/1991).

In sostanza:

- **per le violazioni commesse in data anteriore al 29 dicembre 2007**, continuano ad applicarsi le norme sostanziali e sanzionatorie della legge n. 197/1991, come modificata dal D.Lgs. n. 56/2004.

Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione
Art. 3, comma 2, Legge n. 197/1991.	Art. 5, comma 5, Legge n. 197/1991, come modificato dall'art. 6, comma 6, lett. b), D.Lgs. n. 56/2004.	Dal 5% alla metà del valore dell'operazione non segnalata.

- **per le violazioni commesse a decorrere dal 29 dicembre 2007**, si applicano le norme sostanziali e sanzionatorie del decreto 231/2007.

Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione
Art. 41, D.Lgs. n. 231/2007.	Art. 57, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007.	Dall'1 al 40% del valore dell'operazione non segnalata (nei casi più gravi applicazione della sanzione accessoria).

4.9 NOTE:

Le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio sono quintuplicate dal 2007 al 2013 e l'anno scorso hanno raggiunto un importo record di 85 miliardi. E' un dato tra i più elevati in Europa.

L'incremento esponenziale del numero delle segnalazioni registrato testimonia la crescita della cultura antiriciclaggio tra gli operatori. La Uif, ha potenziato le proprie capacità di intelligence, ha intensificato le relazioni con le altre Autorità, gli organi investigativi, la Magistratura. E' cresciuta la consapevolezza del contribuente, talvolta cruciale, che il sistema di prevenzione può dare alle indagini e alla repressione penale. I risultati complessivi del «cambio di passo realizzatosi in questi anni saranno ancora più evidenti nel corso del tempo, ma già oggi emergono elementi che consentono di collocare nel confronto internazionale l'Italia ai vertici nella graduatoria di efficacia dell'azione antiriciclaggio.

Fonte: Unità di informazione per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia

Capitolo 5

ANTIRICICLAGGIO PER REVISORI E SINDACI

Gli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo

L'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato la circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013 con la quale analizza alcune ultime risposte fornite dal Ministero delle Finanze sugli obblighi antiriciclaggio dei professionisti previste dal Dlgs 21 novembre 2007, n. 231.

L'entrata in vigore del Dlgs 231/2007 aveva chiarito che ai soli organi di controllo delle società destinatarie del decreto era imposto il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, ma lasciava molti dubbi interpretativi sul resto della disciplina.

A tal proposito va ricordato che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili interpellò il ministero dell'Economia e delle finanze per avere conferma del fatto che l'attività degli organi di controllo di società non soggette alla normativa antiriciclaggio, anche dove inclusiva del controllo contabile, fosse quindi esclusa dall'applicazione degli obblighi antiriciclaggio. Tale interpretazione venne smentita dalla risposta ministeriale, nella quale veniva affermato che *“ai sensi della disciplina contenuta nel Dlgs 231/2007 l'attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile è soggetta agli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo ivi indicati”*.

Il Dlgs n. 151 del 25 settembre 2009 ha posto fine alla controversia interpretativa relativa alla sussistenza degli obblighi antiriciclaggio in capo agli organi di controllo delle società non destinatarie del Dlgs n. 231/2007, in particolare grazie all'inserimento del comma 3-bis all'articolo 12 del decreto, che individua i “professionisti” destinatari della normativa antiriciclaggio.

Con tale intervento viene definitivamente stabilito l'esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette per i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il disposto dell'art. 52.

La norma, oltre a chiarire la questione degli obblighi antiriciclaggio in capo agli organi di controllo delle società non destinatarie del Dlgs n. 231/2007, stabilisce che l'esonero riguarda i componenti degli organi di controllo di tutte le società, anche di quelle destinatarie del Dlgs n. 231/2007.

Gli organi di controllo che non esercitano il controllo contabile (siano essi organi di controllo di società destinatarie o meno del Dlgs 231/2007) sono quindi esonerati dagli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette, anche se non deve essere trascurata la vigilanza sull'applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio.

Per quanto concerne gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 51 in relazione alle violazioni del divieto di trasferimento di contante o di titoli al portatore di cui all'articolo 49, la precedente circolare CNDCEC n. 16/IR riteneva si possano esonerare anche da tali obblighi gli organi di controllo investiti del solo controllo legale, e questo per due differenti ragioni. La prima, da un punto di vista oggettivo, trattandosi tali infrazioni desumibili solo da una verifica di tipo contabile e perciò estranea alle funzioni del collegio sindacale che svolge solo il controllo legale, e la seconda da un punto di vista soggettivo, non essendo più i componenti del collegio sindacale soggetti destinatari della normativa e considerando che l'obbligo di comunicazione delle infrazioni di cui all'art. 51 si applica *“ai destinatari del presente decreto che, in*

relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni”.

La recente risposta del Ministero delle Finanze del 11.11.2013, n. 18 ha, invece, precisato che tale obbligo deve essere rispettato anche dal Collegio sindacale privo delle funzioni di revisione legale. Il Ministero ha infatti precisato che l’esonero di cui all’art. 12, comma 3-bis, deve ritenersi circoscritta alle disposizioni di cui al Titolo II, capi I, II e III, mentre l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 51 è inserito nel Titolo III del decreto. Ne consegue che tutti i sindaci, siano essi revisori legali dei conti ovvero destinatari della normativa in quanto “professionisti” ai sensi dell’art. 12, sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di comunicazione in commento, che grava su ciascuna persona fisica componente il collegio e, come tale, non è delegabile né ottemperabile collegialmente a mezzo del presidente.

Sul punto, la recente circolare n. 36/IR dell’IRDCEC osserva che *la risposta ministeriale, se da un lato appare corretta in termini giuridici, in quanto fondata sulla interpretazione strettamente letterale della norma di esonero di cui all’art. 12, comma 3-bis, dall’altro non è scevra da critiche, in quanto non valuta con la dovuta attenzione la circostanza che, in presenza di un organo di revisione diverso dal collegio sindacale, quest’ultimo di fatto non svolge controlli di natura contabile e, dunque, non ha la possibilità di verificare le eventuali irregolarità commesse dalla società controllata sulle transazioni in contanti.*

L’attività di comunicazione delle violazioni prevista all’art 51 grava, inoltre, *su ciascuna persona fisica componente il collegio e, come tale, non è delegabile né ottemperabile collegialmente a mezzo del presidente* (risposte MEF 11.11.2013 n. 8 e 18).

I Collegi sindacali privi della funzione di revisione legale, quindi, non sono chiamati ad assolvere obblighi antiriciclaggio nell’ambito di soggetti non destinatari del DLgs. 231/2007, salvo quello della comunicazione di cui all’art. 51. Obblighi che, invece, nel loro complesso, sono imposti ai revisori ed ai Collegi sindacali che svolgano anche funzione di revisione legale.

Se, in particolare, il soggetto incaricato della revisione è un organo collegiale, l’obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-revisore e non già sull’organo “collegio sindacale”. Gravano pertanto in capo a ciascun sindaco-revisore gli adempimenti legati all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette.

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica in capo ai revisori contabili, l’art. 9 del DLgs 25 settembre 2009, n. 151 è intervenuto modificando l’articolo 16 del DLgs 231/2007 nei seguenti termini “le parole: «lettere a), d) ed c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d) ed e)»”.

Di conseguenza, i revisori dovranno adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo le stesse modalità previste per i professionisti di cui al comma 1 dell’art. 12 al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (art. 16 comma 1 lett. c);
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 16 comma 1 lett. d);

- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (art. 16 comma 1 lett. e).